



Decreto Dirigenziale n. 4 del 23/02/2018

Direzione Generale 17 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

Provvedimento di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto
"Realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da trattare in loc.
Mezzanelle - Comune di Atena Lucana (SA)" - Proponente: Soc. Costruzioni Generali
Santangelo S.r.l. - CUP 8153.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - d.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del*

4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 693839 del 23/10/2017 contrassegnata con CUP 8153, la Soc. Costruzioni Generali Santangelo S.r.l., con sede in Atena Lucana (SA) alla Contrada Isca, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"Realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da trattare in loc. Mezzanelle - Comune di Atena Lucana (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema all'istruttore dott. Paolo Mirra;
- c. che sono state richieste integrazioni dalla UOD 06 con nota prot.reg.718821 del 31/10/2017 riscontrata dal proponente con nota prot.reg.740789 del 10/11/2017 ;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 09/01/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"decide che l'intervento è improcedibile per le seguenti motivazioni:*

Il progetto non è conforme con il vigente Piano Cave della Regione Campania (PRAE) e la relativa normativa di riferimento.

In particolare, secondo le schede allegate al suddetto PRAE, l'area è segnalata come "Cava Attiva" (scheda n. 65102 - cod. PRAE 65010 01), mentre nello "Studio preliminare ambientale" si dichiara che *"l'Ufficio del Genio Civile di Salerno ha chiarito che la cava in esame è da ritenersi cava abbandonata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del PRAE Campania in quanto non vi sono state attività estrattive successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n° 54/85"*.

Inoltre dalla documentazione trasmessa si evince che non vi sono i requisiti richiesti per il riuso dell'area di cava secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del suddetto PRAE; in particolare quanto riportato al capo IV artt. 66-67-73.

Tale determinazione scaturisce anche da nota di chiarimento, trasmessa a questo Ufficio dal Settore competente in materia, su casi simili, prot. n. 0291461 del 28.04.2016 che cita *"... gli impianti trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava, potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art.23 della L.R. n.54/1985 s.m.i."*

Si fa presente che il progetto di risanamento, riqualificazione e ricomposizione ambientale della cava è stato autorizzato dal Comune di Atena Lucana con Determinazione n. 41 del 7 giugno 2017, nella quale si specifica che i lavori dovranno essere ultimati entro 10 anni dalla notifica di tale atto, salvo proroghe.

Inoltre si evidenzia che il progetto dovrebbe essere provvisto di:

1. Valutazione d'Incidenza, in quanto l'area ricade nel S.I.C. "IT8050034 - Monti della Maddalena".
2. Cartografia adeguata e leggibile con il posizionamento dell'area di progetto, come ad esempio la C.T.R. scala 1: 5.000.
3. Stato di fatto e stato di progetto confrontabili.
4. Coordinate dell'area nel sistema UTM-WGS84-Zona 33 nord.
5. Documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi.
6. Conformità dell'area con la classificazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino competente in quanto l'area ricade, secondo il PSAI dell'ex AdB fiume Sele, in:

"P_utr5 Propensione all'innescare transito invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio".

7. Conformità dell'area con la classificazione del Piano Alluvioni dell'Autorità di Bacino competente in quanto il progetto ricade, secondo il Piano Alluvioni dell'ex AdB fiume Sele, in un'area limitrofa o forse interseca (non è possibile stabilirlo data la carenza cartografica trasmessa) una "Zona di attenzione idraulica". In particolare: "reticolo interessato da elevato trasporto solido" - "Area interessata da conoide".
 8. Conformità con il Vincolo Idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267.
 9. Indicazione del recapito finale del sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, non visibile sulla cartografia allegata (Planimetria Rete acque meteoriche), considerando anche la presenza sull'area di quanto detto.
- b. che l'esito della Commissione del 09/01/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Costruzioni Generali Santangelo S.r.l. con nota prot. reg. n. 52735 del 24/01/2018
- c. che la Costruzioni Generali Santangelo S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 26/09/2018, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** dichiarare improcedibile su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 09/01/2018, il progetto di *"Realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da trattare in loc. Mezzanelle - Comune di Atena Lucana (SA)"*, proposto dalla Costruzioni Generali Santangelo S.r.l., con sede in Atena Lucana (SA) alla Contrada Isca, CUP 8153 per le seguenti motivazioni:
Il progetto non è conforme con il vigente Piano Cave della Regione Campania (PRAE) e la relativa normativa di riferimento.

In particolare, secondo le schede allegate al suddetto PRAE, l'area è segnalata come "Cava Attiva" (scheda n. 65102 - cod. PRAE 65010 01), mentre nello "Studio preliminare ambientale" si dichiara che *" l'Ufficio del Genio Civile di Salerno ha chiarito che la cava in esame è da ritenersi cava abbandonata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del PRAE Campania in quanto non vi sono state attività estrattive successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n° 54/85 "*.

Inoltre dalla documentazione trasmessa si evince che non vi sono i requisiti richiesti per il riuso dell'area di cava secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del suddetto PRAE; in particolare quanto riportato al capo IV artt. 66-67-73.

Tale determinazione scaturisce anche da nota di chiarimento, trasmessa a questo Ufficio dal Settore competente in materia, su casi simili, prot. n. 0291461 del 28.04.2016 che cita *" ... gli impianti trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava, potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art.23 della L.R. n.54/1985 s.m.i."*

Si fa presente che il progetto di risanamento, riqualificazione e ricomposizione ambientale della cava è stato autorizzato dal Comune di Atena Lucana con Determinazione n. 41 del 7 giugno 2017, nella quale si specifica che i lavori dovranno essere ultimati entro 10 anni dalla notifica di tale atto, salvo proroghe.

Inoltre si evidenzia che il progetto dovrebbe essere provvisto di:

1. Valutazione d'Incidenza, in quanto l'area ricade nel S.I.C. "IT8050034 - Monti della Maddalena".
2. Cartografia adeguata e leggibile con il posizionamento dell'area di progetto, come ad esempio la C.T.R. scala 1: 5.000.
3. Stato di fatto e stato di progetto confrontabili.
4. Coordinate dell'area nel sistema UTM-WGS84-Zona 33 nord.
5. Documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi.
6. Conformità dell'area con la classificazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino competente in quanto l'area ricade, secondo il PSAI dell'ex AdB fiume Sele, in: "P_utr5 Propensione all'innesco transito invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio".
7. Conformità dell'area con la classificazione del Piano Alluvioni dell'Autorità di Bacino competente in quanto il progetto ricade, secondo il Piano Alluvioni dell'ex AdB fiume Sele, in un'area limitrofa o forse interseca (non è possibile stabilirlo data la carenza cartografica trasmessa) una "Zona di attenzione idraulica". In particolare: "reticolo interessato da elevato trasporto solido" - "Area interessata da conoide".
8. Conformità con il Vincolo Idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267.
9. Indicazione del recapito finale del sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, non visibile sulla cartografia allegata (Planimetria Rete acque meteoriche), considerando anche la presenza sull'area di quanto detto.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

- 3.1 al proponente;
- 3.2 al Comune di Atena Lucana (SA);
- 3.3 alla UOD 501709;
- 3.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio